



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva", di cui al predetto articolo 9, comma 2, lettera a).

Rep. Atti n. 228/CSR del 14 dicembre 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE  
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 14 dicembre 2017:


VISTA la direttiva 9 marzo 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, che all'articolo 8 stabilisce la possibilità di prevedere, da parte dello Stato membro di affiliazione, un sistema di autorizzazione preventiva per alcune prestazioni di assistenza sanitaria, comprendendo fra queste le prestazioni che richiedono il ricovero del paziente per almeno una notte o l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, recante "Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro", e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera a), che individua i casi in cui l'assistenza sanitaria transfrontaliera è sottoposta ad autorizzazione preventiva per esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi e di evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane e comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte o richiede l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 8, del citato decreto legislativo n. 38/2014, che prevede che con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni, sono individuate le prestazioni sottoposte ad autorizzazione preventiva, con i criteri indicati dal medesimo articolo 9, comma 2, lettera a) e le modalità per l'aggiornamento delle stesse;

VISTA la lettera del 30 ottobre 2017, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di decreto indicato in oggetto, ai fini del perfezionamento della prescritta intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, diramato in pari data alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

BT





## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E DI BOLZANO

CONSIDERATO che la riunione tecnica convocata per il 21 novembre 2017, poi posticipata al 28 novembre, non ha più avuto luogo in seguito a richiesta delle Regioni;

VISTA la nota del 29 novembre 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione del provvedimento in oggetto, diramata in pari data, alle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato – Regioni del 6 dicembre 2017, è stato rinviato su richiesta delle Regioni;


CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, il Presidente delle Regioni e delle Province Autonome ha espresso intesa condizionata all'accoglimento dell'emendamento così come formulato nel documento allegato 1 al presente Atto e accolto dal Ministero della Salute;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sullo schema di decreto del Ministro della salute;

### SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Regolamento in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera soggetta ad autorizzazione preventiva".

IL SEGRETARIO  
Antonio Naddo



IL PRESIDENTE  
Sottosegretario Gianclaudio Bressa




CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/186/SR01/C7

Reunti = ciro di  
sedute 14/12/17

APP. 1



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL  
MINISTRO DELLA SALUTE RECANTE  
“REGOLAMENTO IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA  
TRANSFRONTALIERA SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE  
PREVENTIVA”, DI CUI ALL’ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERA A)**

**Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 8 del decreto legislativo 4 marzo 2014,  
n. 38**

***Punto 1) O.d.g. Conferenza Stato Regioni***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa, condizionata all'accoglimento del seguente emendamento:

- all’art. 3, comma 2, aggiungere il seguente periodo: “*Le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di far salve le procedure amministrative definite da specifiche normative vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 sulla clausola di cedevolezza, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo.*”

Roma, 14 dicembre 2017